

PENALE TRIBUTARIO

Omessa dichiarazione e responsabilità del prestanome

di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 11757 del 05.03.2019, è tornata ad occuparsi del reato di **omessa dichiarazione**, fattispecie prevista e punita dall'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#), con particolare riferimento alla figura dell'**amministratore di fatto** di una società (il c.d. **prestanome**).

Nel caso di specie, un soggetto indagato, in concorso con altre persone, di **omessa dichiarazione Iva** per i periodi di imposta 2015 e 2016, con **evasione superiore alla soglia di punibilità** stabilita dalla norma in euro 50.000,00, aveva proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, chiamato a decidere a seguito di annullamento con rinvio di precedente provvedimento, aveva rigettato l'istanza avverso il **decreto di sequestro preventivo** del GIP relativo a beni mobili e immobili nella disponibilità del prevenuto, nella qualità di amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata nonché sui conti correnti intestati alla società stessa.

La Corte di Cassazione, con precedente sentenza, aveva già rigettato il ricorso presentato dal **legale rappresentante della società**, quale terzo interessato, che aveva assunto la carica dopo la commissione del reato, annullando invece l'ordinanza del Tribunale del riesame con riferimento alla posizione dell'**amministratore di fatto**. Ciò in quanto, pur in presenza della sussistenza del *fumus* sotto il profilo oggettivo del reato, la motivazione risultava carente in relazione alla valutazione del ***fumus commissi delicti*** dal punto di vista **soggettivo**, con particolare riferimento alla riferibilità al medesimo e presunto **amministratore di fatto della condotta omissiva**.

La Suprema Corte, adita nuovamente al fine di pronunciarsi sul ricorso presentato dal soggetto individuato quale **amministratore di fatto**, ha dichiarato **l'inammissibilità dell'impugnazione** “perché i motivi attengono in realtà a vizi della motivazione e non a violazioni di legge”.

In ogni caso, il **Giudice di legittimità** ha ritenuto opportuno comunque precisare che “anche se in materia di **sequestro preventivo** il codice di rito non richiede che sia acquisito un **quadro probatorio "solido"** come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente **prospettare un fatto costituente reato**, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione. È invece necessario valutare le concrete **risultanze istruttorie** per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di *fumus* al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata; è inoltre necessario che appaia possibile uno **sviluppo del procedimento in senso favorevole all'accusa** nonché valutare gli **elementi di fatto e gli argomenti prospettati dalle parti**. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni in tema di **periculum in mora** che,

necessariamente, devono essere riferite ad un **concreto pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca**".

Ebbene, secondo la **Corte di Cassazione** il Tribunale del riesame, assodato il *fumus* del reato sotto il **profilo oggettivo** in quanto già riconosciuto dalla Corte di Cassazione nella menzionata sentenza di annullamento sopra richiamata, aveva illustrato, con argomentazioni logiche e coerenti, le ragioni per le quali il ricorrente era da considerarsi l'**amministratore di fatto della società**, fornendo dovizia di elementi indiziari quali le dichiarazioni dei testi che ne avevano affermato il **ruolo effettivo** assunto nell'ambito della società.

In particolare, l'**indagato ricorrente**:

- a) **decideva le scelte aziendali;**
- b) **partecipava alle riunioni** circa l'andamento societario e le strategie di vendita;
- c) **intratteneva rapporti con i clienti;**
- d) **dava disposizioni ai dipendenti;**
- e) **partecipava alla discussione e all'approvazione dei bilanci;**
- f) **partecipava fattivamente alle discussioni relative alla presentazione delle dichiarazioni ai fini contabili e tributari.**

Ciò posto, la Suprema Corte ha affermato come **pacifica** la responsabilità per il delitto di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#) anche dell'**amministratore di fatto**.

Il reato di **omessa presentazione** della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o Iva è infatti configurabile sia nei confronti dell'**amministratore di fatto**, sia verso l'**amministratore di diritto**, il quale, come mero prestanome, risponde a titolo di **concorso** per **omesso impedimento dell'evento** ([articolo 40 c.p., comma 2](#) e [articolo 2932 cod. civ.](#)).

In tema di **reati tributari**, dunque, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione solo se privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >